

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 56 del 23/03/2011 - rif. PREC 275/10/L

Parere di Precontenzioso n. 56 del 23/03/2011 - rif. PREC 275/10/L d.lgs 163/06 Articoli 73 - Codici 73.1

In presenza di adempimenti di carattere formale contrassegnati da un ragionevole tasso di scusabilità dell'errore, anche per effetto della possibile induzione in errore creata dalle prescrizioni del bando di gara merita di essere tutelato l'affidamento e la buona fede dei partecipanti, salvaguardando l'ammissibilità delle offerte, per consentire al contempo la più ampia partecipazione di concorrenti alla gara, in difesa dell'interesse pubblico al confronto concorrenziale più ampio possibile fra gli aspiranti contraenti. Non è conforme alla normativa di settore l'esclusione dalla gara per mancata allegazione della dichiarazione di cui all'art. 90, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999, richiesta dal bando a pena di esclusione, dell'operatore economico che ha utilizzato il modello appositamente predisposto dalla stazione appaltante, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'interno del quale era riportata una dichiarazione standard che poteva ragionevolmente essere ritenuta dal concorrente soddisfattiva del contenuto della dichiarazione "di presa d'atto" di cui all'art. 90, comma 5, del n. 554/1999, richiesta dal bando di gara, rinvenendosi nella medesima quanto di interesse al riguardo per l'Amministrazione, ossia la consapevolezza dell'aspirante contraente, per un verso, della precisa articolazione dei lavori da svolgere - risultante da tutti gli atti tecnici e amministrativi - e delle condizioni contrattuali, per altro verso, di dover ritenere gli stessi eseguibili con l'importo dell'offerta presentato.

Parere di Precontenzioso n. 56 del 23/03/2011 - rif. PREC 275/10/L d.lgs 163/06 Articoli 64 - Codici 64.1

E' conforme alla normativa di settore, in una gara di appalto "a corpo" da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in cui sono consentite "variazioni progettuali", ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 163/2006 e nei limiti stabiliti dal capitolato, nell'ambito delle quali il concorrente "può integrare o ridurre le quantità che ritiene carenti o eccessive ed inserire le voci e le relative quantità ritenute mancanti o insufficienti", l'applicazione analogica dell'art. 90, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999, che richiede, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta, stante l'esistenza di oggettivi elementi che consentono di ritenere sussistente, nella specie, l'eadem ratio di conferma dell'invariabilità dell'importo complessivo offerto "a corpo", conseguente alla facoltà di "intervento" consentita al concorrente su "voci" e "quantità". Anche in tale particolare fattispecie risulta pertanto giustificata l'acquisizione di una esplicita dichiarazione formale in tal senso, in analogia a quanto previsto dall'art. 90, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999, ancorché tale disposizione prescriva espressamente la presentazione di tale dichiarazione esclusivamente con riferimento ai casi di offerte "a prezzi unitari".